DI – Reati informatici P 1/2

REATI INFORMATICI

Riferimenti:

Appunti.

Diritto di Internet, G. Finocchiaro: capitolo VII. (le fonti normative sono prese dal capitolo)

Il reato è un fatto penalmente perseguibile (non ha senso parlare di reato penale, il reato è già penale in sé).

Due concetti importanti sulla legge penale:

PRINCIPIO DI TASSATIVITA DELLA LEGGE PENALE

Si tratta di un principio di civiltà: un soggetto non può essere punito per un comportamento che è qualificato come reato solo dopo che egli l'ha commesso.

DIVIETO DI ANALOGIA

Mentre per la legge civile se una determinata situazione non è prevista dalle normative, il giudice può applicare per analogia norme su situazioni simili, questo è vietato per la legge penale. O un fatto è previsto come reato come tale, o non si può essere puniti per un caso simile. Questa è anche la ragione per cui reati che teoricamente non sono molto diversi nella loro versione "classica" e informatica, tipo la frode, si sono dovuti definire specificatamente.

I più comuni reati a mezzo informatico:

- violazioni del Codice per la protezione dei dati personali, tipo non attuazione delle misure minime di sicurezza, hanno conseguenze penali
- reati di violazione della legge sul diritto d'autore
- FRODE INFORMATICA (Art. 640 ter CP)

condotta di chi procura a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno: nella versione informatica, questo avviene alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contentui in un sistema informatico o telematico. Es. impiegato che si accreditava pochi soldi per volta arrotondando piccolissime somme, pochi centesimi alla volta.

È punita anche la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato al fine di provocare ingiusto profitto o arrecare un danno.

frode compiuta con utilizzo di carte di credito o di pagamento (legge 197/01)

ACCESSO ABUSIVO

accesso non autorizzato a un sistema con violazione delle misure di sicurezza. Il reato (si tratta di un fatto penale) <u>si configura con il solo accesso</u>, il analogia alla violazione di domicilio. Non è significativo il fine dell'accesso, l'accesso abusivo è punito in quanto tale cioè a prescindere dalla volontà di commettere un reato. Dunque è punibile anche l'accesso a fini esclusivamente ludici.

L'accesso abusivo <u>si configura solo se il sistema è protetto da misure di sicurezza</u>, anche se simboliche, ad esempio anche una coppia username e password banali tipo *guest-guest* sono da considerarsi misure di sicurezza, in analogia a un semplice cartello che reciti "vietato andare".

Non è invece accesso abusivo l'accesso a un sistema non protetto (sentenza Cassazione). Cade in questo reato anche il "mantenersi in un sistema informatico contro la volontà di escluderlo di chi ne ha diritto". Ad esempio, un lavoratore che sia stato licenziato ma il cui account non sia stato disabilitato non dovrà accedere al sistema, dal momento che è chiara la volontà del datore di lavoro di escluderlo. Tuttavia in questa circostanza si configura, sotto il profilo civile del risarcimento del danno, un concorso di colpa tra i due.

DI – Reati informatici P 2/2

Il reato di accesso abusivo è punito con la reclusione fino a tre anni, fino a cinque se presenta alcune aggravanti come ad esempio se è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri, se dl fatto deriva danneggiamento del sistema o interruzione di servizio, se per commettere il fatto si usa violenza a cose o persone.

La Cassazione in merito ha anche affermato che è legittimo il licenziamento di un dipendente che abbia effettuato accesso abusivo a documenti aziendali che non aveva diritto di leggere. L'accesso abusivo può quindi riguardare sia soggetti interni a una struttura, sia soggetti incaricati di accedere ai dati che accedono però a dati o trattamenti per i quali non possiedono il relativo profilo di autorizzazione.

REATI DI FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI

accezione molto ampia, non si parla solo di file con firma.

• **DANNEGGIAMENTO INFORMATICO** (Art. 1 -che modifica 547 CP- e 2 l. 547/93, l. 48/08 che modifica 635 bis CP)

Si considera violenza sulle cose anche la violenza su un programma informatico, con alterazione, modificazione, cancellazione, o se il suo funzionamento viene impedito o turbato. Il reato di attentato a impianti di pubblica utilità è stato ampliato a comprendere il caso in cui il fatto sia diretto verso sistemi o programmi informatici. Una nuova disposizione punisce chi distrugge, deteriora, altera, cancella sistemi o programmi o dati informatici.

Sono previste aggravanti se le risorse sono di pubblica utilità, in quanto causa di interruzione di pubblico servizio. In sostanza queste disposizioni estendono il concetto di cosa anche ai beni informatici: prima di esse infatti, non c'era difficoltà ad applicare le norme esistenti al danneggiamento di hardware, ma per quanto riguarda il software, bene caratterizzato dalla non materialità, si erano posti problemi interpretativi.

FURTO D'IDENTITA

è simile alla frode. Reato di sostituzione di persona e anche trattamento illecito di dati personali.

• diffusione in rete di materiale pedopornografico (disposizione della legge 269/98 sulla pornografia minorile)